

Circolare Ministero dell'Interno N. 557/LEG/240520.09/3^P DEL 07/08/09

OGGETTO: Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante. “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

STRALCIO ALLEGATO 3

Innovazioni in materia di sicurezza stradale introdotte dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”,

In linea con gli interventi normativi in altri settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'art. 3, commi 16, 17 e 18 della legge n. 94 del 2009 ha introdotto alcune modifiche al Codice della Strada .

2. Immediato ripristino dei luoghi in caso di occupazione abusiva

I commi 16, 17 e 18 dell'art. 3 stabiliscono che in caso di occupazione abusiva del suolo pubblico ai sensi dell'art. 633 c.p. ovvero dell'art. 20 C.d.S. sia possibile ordinare l'immediato ripristino dei luoghi a spese del trasgressore.

Quando l'occupazione abusiva della strada è effettuata per finalità di commercio, con la stessa ordinanza che impone il ripristino è altresì disposta la chiusura dell'esercizio commerciale fino all'adempimento dell'ordine ovvero alla prestazione di idonea garanzia. La chiusura non può comunque avere durata inferiore a 5 giorni.

La competenza ad emettere il provvedimento di ripristino e, se ricorre il caso, di chiusura dell'esercizio commerciale, è stata attribuita al Sindaco per l'occupazione delle strade urbane e al Prefetto per quelle extraurbane. Tuttavia, quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica, la competenza ad emettere il provvedimento spetta comunque al Prefetto.

La nuova disposizione supera quelle del comma 5 dell'art. 20 C.d.S. nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione del suolo pubblico consegua l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi secondo la procedura di cui all'art. 211 C.d.S.

Per le altre violazioni dell'art. 20 C.d.S. continua a trovare applicazione la procedura prevista dal citato art. 211.

In occasione dell'accertamento di una violazione delle disposizioni dell'art. 20 C.d.S., perciò, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. provvedono a trasmettere, senza ritardo, il verbale di contestazione al Sindaco o al Prefetto per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

Nel caso in cui l'accertamento riguardi un'abusiva occupazione ai fini di commercio, inoltre, il verbale di contestazione deve essere immediatamente trasmesso anche al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio affinché effettui gli ulteriori accertamenti di sua competenza.